

REDDITI RICHIESTI PER LA DOMANDA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA E MODALITÀ PER LA LORO INDICAZIONE E AGGIORNAMENTO (rel. 24/07/2019)

I parametri reddituali di riferimento (ovvero la congruità della capacità contributiva) per la valutazione della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottati dal Ministero dell'interno, sono quelli previsti – per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia – dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero (una volta effettuata la conversione da Lira in Euro):

- **€ 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico;**
- **€ 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico;**
- **€ 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza.**

A tale scopo, possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali: **sono dunque esclusi fra l'altro i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune).**

I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia, desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all'Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione); i casi più comuni sono i seguenti:

- per il Modello 730: importo del rigo relativo al Reddito imponibile nel Prospetto di liquidazione;
- per il Modello Redditi Persone fisiche (ex Modello Unico Persone fisiche, fino al 2016): importo del rigo relativo al Reddito imponibile nel Quadro RN;
- per la Certificazione Unica (se la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): somma dei Redditi di lavoro dipendente e assimilati (con contratto a tempo indeterminato o determinato), di pensione e di altri redditi assimilati, come indicati nell'apposita sezione;
- nel caso di Certificazione dei redditi per colf e badanti (se i datori di lavoro non hanno l'obbligo di rilasciare la Certificazione Unica e contestualmente la legge esenta dalla presentazione di altri modelli): importo del reddito annuo imponibile percepito, scansionando anche la relativa dichiarazione sostitutiva, firmata dal datore di lavoro o suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, o (in caso di decesso) dall'erede o familiare più prossimo in vita, allegando anche la scansione di un documento di identità del firmatario.

Nei casi non contemplati sopra, si dovrà fare riferimento alla normativa fiscale vigente, ricorrendo in caso di necessità all'assistenza specializzata di CAF o commercialisti.

In assenza di dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate, si dovrà specificarne il motivo (titolare di estratto retributivo INPS, religioso, dipendente FAO/IFAD/, etc.).

Nel caso sia necessario scansionare della documentazione per la certificazione del reddito, si dovrà utilizzare la tipologia documentale più idonea o, in mancanza, la tipologia "documento generico".

Le domande di cittadinanza con l'indicazione di un reddito inferiore ai limiti sopra indicati, **verranno rifiutate direttamente in via telematica**, mentre per le altre si procederà **sempre** al controllo presso l'Agenzia delle entrate o tramite la Guardia di Finanza circa la veridicità di quanto dichiarato: in caso di dichiarazione non veritiera o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, verrà avviata la procedura di inammissibilità della domanda e scatterà la denuncia penale (artt. 483 e 489 c.p.), mentre è prevista la possibile decadenza dalla cittadinanza eventualmente già concessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I requisiti reddituali dovranno essere mantenuti fino alla data del giuramento: a tale scopo, si procederà **sempre** al controllo dei redditi del richiedente ed eventualmente del nucleo familiare, sia prima che dopo l'eventuale emanazione del decreto di cittadinanza.

N.B. – Il richiedente può sempre procedere all'aggiornamento della dichiarazione reddituale propria e del nucleo familiare, utilizzando allo scopo il modello disponibile all'indirizzo http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Variazione_recapiti_e%20redditi.pdf.